



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
IL VICE MINISTRO

Roma, 10 GEN. 2014

Prot. n. 05

Gentile Sindaco,

con riferimento alla nota inviata alla mia attenzione, relativa alle previsioni recate dall'articolo 13 della legge n. 97/2013 che, al comma 1, ha esteso il beneficio dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché ai familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, le fornisco il riscontro richiesto anche sulla base delle risultanze tecniche dei competenti uffici della mia Amministrazione.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito temporale di applicazione della citata disposizione, aspetto sul quale giustamente Lei pone l'attenzione in considerazione della mancanza di una chiara indicazione della norma, tenuto conto del comma 2 che prevede la copertura dei relativi oneri "per il periodo dal 1°luglio al 31 dicembre 2013..." e "a decorrere dall'anno 2014", l'interpretazione più conforme al dettato normativo e ai generali principi di copertura finanziaria fissati dall'articolo 81 Costituzione è quella che fa decorrere l'applicazione della norma proprio da quella data, ovvero dal 1° luglio.

Per quanto concerne altresì l'ambito soggettivo di applicazione della norma, secondo l'interpretazione più aderente al dettato normativo i "...familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente" devono intendersi come aventi diritto alla prestazione.

Al riguardo va fatta una distinzione tra familiari dei cittadini italiani e dell'Unione Europea e familiari dei lungosoggiornanti, i primi essendo individuati dall'art. 2 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 di attuazione della Direttiva 2004/38/CE, i secondi dalla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al ricongiungimento familiare, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, che, intervenendo sull'art. 29 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) individua i familiari per i quali può essere chiesto il ricongiungimento e che, quindi, possono richiedere l'assegno.

Cordiali saluti.


Maria Cecilia Guerra

Avv. Prof. Giorgio PIGHI
Sindaco di Modena e
Delegato Anci all'Immigrazione
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA